



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO
Via Giuliano da Sangallo, 11 - 00121 Roma
☎/fax 06.5695741

mail rmic8fk007@istruzione.it pec rmic8fk007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584

Prot. n. 1455/l.1

Roma, 31 marzo 2022

Ai Docenti

Al personale ATA

AI DSGA

Sedi

OGGETTO: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2.

Si comunica che, con l'allegata circolare prot. n. 410 del 29/03/2022, Il M.I. ha fornito alle istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022.

Giova nondimeno rammentare che, dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base.

Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alumni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV.

In questo ultimo caso, l'esito negativo è attestato con un'autocertificazione.

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento per infezione da SARS CoV-2 possono fruire della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia.

Tale richiesta deve essere accompagnata da certificazione medica attestante le condizioni di salute dello studente e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di partecipare alle lezioni in presenza, continua ad essere garantita la didattica a distanza.

Misure precauzionali di carattere generale

- Non è consentito accedere o permanere ai locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del successivo caso di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo, deve avvenire in un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei positivi confermati non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono alle disposizioni di carattere sanitario e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Per ciò che riguarda invece gli alunni, si fa presente che le funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C- 19" saranno disabilitate.

Ulteriori indicazioni

Con nota prot. n. 317337 del 30/03/2022, la Regione Lazio ha recepito il D.L. n. 24 del 24/03/2022 precisando che:

- dal 1 aprile 2022 non sono richiesti certificati medici per la riammissione in classe dopo assenza scolastica (Legge regionale n. 7/2018 art. 68);
- ai sensi dell'art. 9 comma 2, che *"a decorrere dal 1 aprile 2022, le misure di quarantena e autosorveglianza adottate finora sono ridefinite in funzione del suddetto D.L."*.

In ottemperanza a quanto esplicitato dalla Regione Lazio, l'ASL Roma 3, con propria e-mail del 30/03/2022, ha chiarito che *"tutti i provvedimenti di quarantena disposti termineranno il giorno il 31-03-2022 con il rientro a scuola in presenza il giorno 01/04"*.

Ha indicato, altresì, che *"la misura di autosorveglianza proseguirà per il gruppo classe fino al decimo giorno dall'ultimo contatto con i positivi"*.

Nella riunione del 31/03/2022 la suddetta ASL ha specificato, infine, che non è più previsto il ricorso all'aula Covid.

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Tiziana Buono

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*